



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)



Al	24 FEB. 2015
Dal	9 FEB. 2015
N° Reg.	75
Publicazione all'Albo Pretorio	
Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	

ORDINANZA N° 09 DEL 09.02.2015

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Visto che in data 08.02.2015, lungo la strada comunale di loc. La Tonnara (ex SS18 vecchio tracciato) a causa delle avverse condizioni meteo, si è verificato un distacco di materiale roccioso dal costone sovrastante;
- Considerato che nell'immediatezza si è già provveduto ad interdire la circolazione nell'area interessata;
- Ravvisata l'opportunità dell'adozione di un provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità e della sicurezza della circolazione fino al ripristino delle condizioni per la transitabilità dell'area a cura dell'U.T.C.;
- Considerata inoltre la necessità di ratificare l'intervento contingibile ed urgente attuato in data 08.02.2015;
- Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del D.lgs n.285/92 (Nuovo Codice della Strada);
- Visto la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile dell'Area Vigilanza;
- Vista la normativa vigente;

ORDINA

L'immediata chiusura al transito pedonale e veicolare della Strada Comunale sita in località La Tonnara (vecchio tracciato della SS18), nel tratto compreso tra gli innesti a Nord e a Sud della galleria "Coreca", fino all'avvenuto ripristino ed alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi a cura dell'U.T.C.

I veicoli dei residenti in località Coreca potranno accedere dallo svincolo lato Sud e percorrere la Strada Comunale fino all'intersezione con via Coreca mentre i veicoli di residenti e fruitori delle strutture ricettive in località La Tonnara, potranno accedere dallo svincolo Nord e percorrere la Strada Comunale fino alle predette strutture.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
3. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:

- alla Prefettura di Cosenza;
- all'ANAS, compartimento di Cosenza;
- alla Polizia Stradale di Cosenza;
- alla Stazione Carabinieri di Amantea;
- alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
- alla Delegazione di Spiaggia di Amantea;
- all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;

per quanto di loro competenza.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
cap. Emilio Caruso